

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL' "ASSOCIAZIONE CULTURALE EKOS VOCAL ENSEMBLE"

del 04/02/2020

Il giorno 04, del mese di febbraio, anno 2020, presso la sede dell'associazione, in Corso Italia 35, Vignola(Mo), alle ore 20.30 il consiglio direttivo si è riunito per discutere del seguente

ordine del giorno:

1. Approvazione del nuovo Statuto adeguato alla normativa vigente
2. Modifica della denominazione dell'associazione.

Assume la presidenza dell'assemblea il presidente Morgana Mattioli, la quale,

preso atto

della validità della convocazione,
che sono presenti n. 12 soci
di cui n. 4 membri del consiglio direttivo (Presidente Morgana Mattioli, Vice-presidente Massimo Pizzirani, Segretaria Carlotta Brighetti, Tesoriere Silvia Albertini)

dichiara

validamente costituita l'assemblea.

1. Si procede alla lettura, articolo per articolo, nel nuovo statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente. Al termine della lettura l'assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.
L'assemblea con voto 12/12, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante. Il Presidente e il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto, e di procedere alla formalizzazione delle modifiche deliberate nella presente assemblea attraverso la registrazione presso l'Agenzia dell'Entrate e la comunicazione ai pubblici registri in cui l'associazione è iscritta.
2. In conseguenza all'approvazione del nuovo statuto si modifica il nome dell'associazione da "Associazione culturale Ekos Vocal Ensemble" ad "Ekos Vocal Ensemble - APS"

L'assemblea viene tolta alle ore 22.30 previa stesura, lettura ed approvazione del seguente verbale.

Il Presidente

Morgana Mattioli

Il Segretario

Carlotta Brighetti



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
C.A.P. 41012 - Vignola (MO)

Registrazione 17 FEB. 2020

al n° 968 3

Controposta 20000

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
C. Brighetti

IL SEGRETARIO
Roberto Giannini

	seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.	
	Ai sensi dell'art 5 del codice del terzo settore l'associazione svolge attività d'interesse generale nei seguenti settori:	
	i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo	
	L'Associazione si prefigge di promuovere la partecipazione dei propri soci alla vita della comunità regionale, per attuare in particolare: promuovere e tutelare la ricerca sia storica che musicologica e lo studio di composizioni vocali d'assieme di epoche, origini e natura diverse;	
	2) Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si attiverà mediante:	
	a) lo studio di tutti i problemi legati all'arte del canto (problemi legati all'emissione della voce, conoscenza della fisiologia dell'apparato vocale) ed alla lettura dello spartito musicale;	
	b) la sensibilizzazione su dette attività delle Istituzioni preposte ad operazioni di promozione culturale, degli organi di propaganda e di stampa;	
	c) l'intervento diretto e particolareggiato nel mondo della Scuola materna, elementare, media e superiore, che soprattutto mediante una più intima collaborazione con il corpo docente possa rendere più agevoli e formative le operazioni di sperimentazione nel campo dell'educazione musicale.	
	d) servizi musicali e di intrattenimento presso ospizi, case di cura, ospedali per alleviare le sofferenze ed allietare la giornata di ammalati e anziani	
	e) collaborazioni con tutti gli ordini di scuole per realizzare attività formative e sperimentazioni nel campo dell'educazione musicale	
	f) pubblicazione dei risultati delle attività descritte, attraverso riviste, giornali e sito web;	
	g) esecuzione pubblica dei brani in repertorio mediante concerti o partecipazione a qualsiasi tipo di	

iniziativa che possa contribuire alla realizzazione ed alla diffusione degli scopi delle attività sopra esposte;

h) registrazione discografica dei brani più significativi del repertorio, con l'intento di favorirne, quanto più possibile, la conoscenza;

i) realizzazione di corsi interni che consentano di migliorare l'emissione vocale e accrescere la cultura musicale dei Soci.

j) Stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività.

k) Collaborazione con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purché queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

l) Raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi

m) Lo svolgimento delle attività consentite dall'ordinamento utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziarne le attività.

3) L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio direttivo.

4) Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 3 Risorse economiche

1) Il numero degli aderenti è illimitato.

2) Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o enti del terzo settore, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.

Gli enti partecipano attraverso il loro legale rappresentante o un socio espressamente delegato.

Art. 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1) L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati;

2) L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

3) Possono essere soci dell'Associazione per le persone fisiche ed enti del terzo settore che si riconoscono negli scopi perseguiti dall'Associazione e vogliano concorrere al perseguimento degli stessi.

4) L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statuarie

5) Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.

6) Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio direttivo, le eventuali reiezioni devono essere motivate.

7) Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

8) La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

9) Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

10) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo per:

	a) mancato versamento della quota associativa per 1 anno;	
	b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;	
	c) persistenti violazioni degli obblighi statuari.	
	11) In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.	
	12) Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.	
	La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.	
	<u>Art. 6 Doveri e diritti degli associati</u>	
	1) I soci sono obbligati:	
	a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.	
	b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;	
	c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.	
	2) I soci hanno diritto:	
	a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;	
	b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;	
	c) ad accedere alle cariche associative;	
	d) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia previa richiesta scritta.	
	3) I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.	
	<u>Art. 7 Organi dell'Associazione</u>	
	1) Sono organi dell'Associazione:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio direttivo;	

	c)il Presidente;	
	d) l'organo di controllo	
	2) Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il	
	rimborso delle spese sostenute.	
	Art. 8 <u>L'Assemblea</u>	
	1) L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato, persona	
	fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea	
	da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di 2 deleghe.	
	2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:	
	a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;	
	b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;	
	c) approva il bilancio;	
	d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità	
	nei loro confronti;	
	e) delibera sull'esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione;	
	f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;	
	g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;	
	i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua	
	competenza.	
	l) delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio direttivo.	
	3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta	
	all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio	
	direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.	
	4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo	

scioglimento dell'Associazione.

5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo, eletto dai presenti.

6) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi, anche in via telematica, almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione che dovrà tenersi in data diversa dalla prima. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

7) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati

8) Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il numero costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statuarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

9) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione, e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole da almeno tre quarti degli associati.

Art. 9 Il Consiglio direttivo

1) Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 9 nominati dall'Assemblea dei soci stessa, fra i soci medesimi. → I membri del Consiglio direttivo

	rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli	
	associati maggiorenni.	
	2) Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano	
	dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non	
	eletti, che rimangono la carica fino allo scadere dello stesso Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta	
	modalità, il Consiglio può nominare altri Soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea	
	che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea	
	deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.	
	3) Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario ed un Cassiere	
	4) Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per gli adempimenti di tutti gli atti di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali. In particolare il	
	Consiglio direttivo delibera:	
	a)le proposte di modifica dello statuto;	
	b) i programmi delle attività;	
	c)l'ammissione di nuovi soci;	
	d) l'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;	
	e)il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione	
	f) i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;	
	g) tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio;	
	Al Consiglio direttivo spetta di:	
	a)curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	b) predisporre il bilancio consuntivo;	
	c)nominare il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Cassiere;	
	d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;	
	e)provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti	

all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

5) Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

6) Il Consiglio direttivo è convocato di regola almeno una volta all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno uno dei componenti ne faccia richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

7) I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10 Il Presidente

1) Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, al membro anziano.

3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva.

Il potere di rappresentanza attribuito al presidente, ed eventualmente ad altri membri del direttivo è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11 Il Direttore

1) Il Direttore, ricercato dal Consiglio direttivo tra i professionisti del campo musicale, viene ammesso alla direzione musicale dell'associazione con approvazione dell'Assemblea dei soci dopo un periodo

iniziale di prova.

2) La funzione del Direttore è quella di preparazione tecnica della corale o reperibilità di personale con specifiche mansioni di approfondimento musicale, di consultazione da parte del Consiglio direttivo riguardo a temi tecnici musicali.

3) Il Direttore, se facente parte dell'Assemblea dei soci, può ricoprire anche cariche nel Consiglio direttivo.

4) La sospensione dell'incarico del Direttore avviene per recesso, per esclusione o per decesso.

5) L'esclusione del Direttore è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo per:

a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

b) persistenti violazioni degli obblighi statuari.

Art. 12 Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente,

ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 13 Revisione legale dei conti

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 14 Norma finale

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 15 Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice del terzo settore e ad altre norme di legge vigenti in terzo settore e associazionismo.

I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti a trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.

Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

Art. 16 Registrazione ed esenzione da imposta di bollo

Il presente statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore. È soggetto a tassa di registro in misura fissa.

Il Segretario

Il Presidente

Carlotta Brighetti

Morgana Mattioli